



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Circondariale marittimo - Guardia Costiera
Loano-Albenga

ORDINANZA
(disciplina attività ludico-diportistiche)

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo di Loano e Comandante del porto di Loano:

- VISTA** la Legge 8 luglio 2003 n° 172 “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico” e le discendenti Direttive vigenti del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per la disciplina e lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi degli artt. 8 e 9 comma 2° della Legge anzi richiamata;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171, “Codice della nautica da diporto ed attuazione delle Direttive 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la vigente normativa in materia di nautica da diporto ed in particolare, il D.M. 29 luglio 2008 n°146 - “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171, recante il Codice della nautica da diporto” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto 1° settembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili recante *“requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero le moto d'acqua ai fini di locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*;
- VISTO** l’art.49 bis Decreto legislativo del 18.07.2005, n.171 *“Noleggio occasionale”* modificato dal decreto legislativo del 03.11.2017, n.229, art.32;
- VISTA** la Circolare prot.n.7930 del 22 marzo 2018 (firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per vie d’Acqua interne e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto) avente ad oggetto *“Riforma Codice della Nautica da diporto. Aggiornamento disciplina natanti da diporto in noleggio”*, la quale, ha evidenziato che il nuovo comma 6 bis, dell’art.27 del Codice della Navigazione da diporto ha puntualmente integrato e disciplinato le modalità di conduzione dei natanti adibiti ad attività commerciali prevedendo l’obbligatorietà della patente nautica e che, pertanto, la Circolare prot.n.17619 del 19 giugno 2017 è da ritenersi non più aderente alle nuove previsioni normative nella parte in cui indicava la possibilità di prevedere in titolo professionale marittimo per il personale preposto al comando di natanti adibiti al noleggio, disponendo che le Autorità Marittime periferiche allineino i propri provvedimenti alla nuova normativa;
- VISTA** la Circolare prot.n.17619 del 19 giugno 2017 (a firma congiunta del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per vie d'Acqua interne e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto) con la quale sono state dettate linee di indirizzo per la disciplina dell'attività di noleggio esercitata con natanti da diporto;

- VISTO** il "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG '72), approvato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 0051241 in data 30.04.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto: "JetLev Flyer, Flyboard e dispositivi ad essi assimilabili";
- VISTE** le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività diportistiche e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTE** le Ordinanze Balneari dei singoli Comuni costieri ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario marittimo di Loano-Albenga;
- VISTA** la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga;
- VISTA** la propria ordinanza n.29/2017 in data 11 aprile 2017 *"approvazione regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'art.27 del D.Lgs 18 luglio 2005, n.171 nell'ambito del Circondario marittimo di Loano-Albenga"*;
- VISTA** la propria Ordinanza n.108/2023 in data 16 dicembre 2023 *"Ordinanza disciplina attività ludico-diportistiche"*;
- VISTA** la vigente Ordinanza di Sicurezza balneare emessa dall'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga;
- VISTA** propria nota prot.n.13661 in data 30.09.2025 con la quale questo Comando interessava i Comuni di Loano, Borghetto S.S., Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia e Andora, nonché la Lega Navale di Borghetto S.S. – Ceriale - Albenga e Andora, la F.I.BA Confesercenti, l'Associazione Bagni Marini della Provincia di Savona e la FIM informando gli stessi delle modifiche che si rendeva necessario apportare all'art.4 comma 3 dell'ordinanza n.108/2023 in data 16.12.2023 segnatamente alle dotazioni di sicurezza che deve indossare il conduttore e le persone trasportate dall'acqua scooter/moto d'acqua; ovvero *"Il conduttore della moto d'acqua e le persona imbarcate devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cinture di salvataggio), indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (art.54 D.M. 146/2008) ed un casco protettivo (nautico) di tipo omologato secondo le Direttive CEE"*;
- CONSIDERATO** che non sono pervenute da parte degli Enti e Società interessate le richieste proposte di modifica/integrazioni e/o riscontri di sorta alla precitata nota;
- RITENUTO** necessario procedere alla modifica della citata ordinanza volta a disciplinare per gli aspetti di competenza dell'Autorità Marittima e del Capo del Circondario marittimo la disciplina delle attività ludico-diportistiche rientranti nell'ambito territoriale dello specchio acqueo di giurisdizione del Circondario marittimo di Loano-Albenga e di armonizzare le stesse con quelle della balneazione;
- VISTI** gli articoli 17, 18, 28, 81, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;

ORDINA

ARTICOLO 1

(Disciplina)

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività connesse che si svolgono nelle acque del Circondario marittimo di Loano-Albenga, che si estende dal comune di Loano (SV) a quello di Andora (SV), inclusi.
2. Le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del territorio del Circondario marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e al codice della nautica da diporto, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.
3. Per le abilitazioni alla conduzione delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo II del D.M. 29 luglio 2008, n°146, in premessa citato, e successive modifiche ed integrazioni. Per le dotazioni di sicurezza delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo III ed agli Allegati V e seguenti del D.M. 29 luglio 2008, n°146, in premessa citato, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2

(Natanti ed Imbarcazioni da diporto)

1. Per i natanti e le imbarcazioni con marchio CE il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.
2. Per le imbarcazioni senza il marchio CE il numero delle persone trasportabili è definito dall'organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione.
3. Per i natanti senza la marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è determinato dall'articolo 60 del D.M. 29 luglio 2008, n°146, come di seguito indicato:

LUNGHEZZA	N. PERSONE
Unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50	3 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50	4 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00	5 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50	6 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50	7 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50	9 persone

4. Per i natanti che trasportino attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiale imbarcato.
5. Sui natanti "da spiaggia" denominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate le persone che trovano posto a sedere sui sedili e, comunque, fino ad un massimo di quattro persone.
6. Il *JetLev Flyer* è costituito da un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna del tutto simile ad una moto d'acqua e da un apparato *jet* costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore/conducente alla prima collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono, dando al conducente sostentamento idro-dinamico, direzione e velocità.

7. Il *Flyboard* è costituito da un apparato *jet* costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi moto d'acqua. Il principio che permette al conducente il sostentamento ed il movimento, è uguale a quello del *JetLev Flyer*.

ARTICOLO 3 (Attività preliminari alla navigazione)

1. Il conducente di una unità navale da diporto prima di iniziare la navigazione deve accertare che sussistano tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che:
 - le condizioni meteorologiche siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
 - i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti;
 - la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
 - i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa, ove previsti;
 - siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.
2. Prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli da eseguirsi a bordo dell'unità e finalizzati ad accertare le sussistenze delle condizioni di sicurezza previste dall'allegato V del DM 146/2008, ovvero dalla normativa vigente e, tra questi, di verificare:
 - per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
 - l'assenza di acqua in sentina;
 - le condizioni meteorologiche, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/FM Canale 68, oppure rivolgendosi alla locale Autorità Marittima.
3. Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

ARTICOLO 4 (Limitazioni e divieti particolari)

1. All'interno dei porti ricadenti nel Circondario marittimo di Loano-Albenga tutte le navi, imbarcazioni e natanti da diporto devono navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico e comunque **non superiore a 3 (tre) nodi**, salvo particolari ed eventuali disposizioni da applicare in casi particolari. Tra questi si annoverano anche le moto d'acqua che possono eseguire il varo e l'alaggio nei porti del Circondario marittimo di Loano-Albenga.
2. All'interno dei porti ricadenti nel Circondario marittimo di Loano-Albenga è vietato circolare impiegando la propulsione velica.
3. Le unità navali da diporto, a motore o a vela, *wind-surf* compresi, possono navigare nelle acque del Circondario marittimo di Loano-Albenga, mantenendosi a distanze superiori a:

- **durante la stagione balneare**, come definita dalle Ordinanze Balneari dei singoli Comuni in premessa citate:
 - o 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge e dalle strutture balneari, o
 - o 100 metri dalle scogliere, in presenza di coste a picco.

Nelle suddette zone di mare è altresì vietato l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, salvi i casi eccezionali autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

Fanno eccezione al divieto di cui al presente articolo i natanti da spiaggia (quali pedalò, jole, pattini, sandolini, masconi, lance, stand-up paddle e simili) e le eventuali eccezioni richiamate nella vigente ordinanza di sicurezza balneare emanata dall'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.

- In caso di navigazione con utilizzo del motore o della vela (fatte salve diverse distanze stabilite, per particolari unità e situazioni di navigazione, dalle schede allegate alla presente ordinanza):
 - 1000 metri dalle navi militari alla fonda;
 - 200 metri dalle navi mercantili alla fonda;
 - 1000 metri da aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare, come già stabilito con apposita ordinanza;
 - 100 metri dagli impianti di acquacoltura e mitilicoltura dai segnali che indicano la presenza di subacquei;
 - 500 metri dalle piattaforme di estrazione;
 - 100 metri dalle aree interessate dall'utilizzo dei dispositivi tipo *JetLevFlyer — Flyboard*.

4. Le attività dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, di piccoli gommoni trainati da unità a motore (BANANA BOAT, ecc.), l'uso di *JetLev Flyer — Flyboard* e dei propulsori e dispositivi acquatici ad essi assimilabili, la conduzione delle moto d'acqua, l'uso delle tavole a vela (WINDSURF), delle tavole/mezzi trainati da aquiloni (KITESURF, ecc...) e delle tavole a remi (*Stand Up Paddle*) devono essere effettuate nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nelle schede di cui **all'ALLEGATO 1** della presente ordinanza.
5. Durante la stagione balneare le unità da diporto, comprese le tavole a vela, oltre a quanto previsto al precedente punto 1, devono:
 - per raggiungere la costa o le scogliere attraverso le zone riservate alla balneazione, utilizzare i corridoi di atterraggio di cui al successivo articolo 6, ovvero navigare senza l'utilizzo del motore o della vela;
 - non ancorare e sostare nelle zone riservate alla balneazione;
 - le moto d'acqua e le unità che trainano tavole/mezzi, fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino ai 500 metri dalla costa (quando essa è costituita da spiagge e/o scogliere) e fino a 200 metri dalla costa (quando essa è a picco sul mare), devono navigare con rotta perpendicolare alla costa, ovvero entro la fascia di mare fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino a 1000 metri dalla costa, navigare a una velocità non superiore a 10 nodi, mantenendo, comunque, lo scafo in dislocamento.

6. Le unità impiegate nell'attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero le moto d'acqua, le tavole a vela (WINDSURF ecc.), *JetLev Flyer / Flyboard* e dispositivi a questi assimilabili e le tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITESURF ecc.) devono, oltre a quanto previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo, navigare ad una distanza non superiore ad 1 miglio dalla costa. La navigazione di detti mezzi è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.
7. I natanti "da spiaggia" di tipo *jole*, pattini, canoe, sandolini, mosconi e mezzi simili possono navigare in ore diurne e con condimeteo assicurate fino a una distanza massima di 300 metri dalla costa. Comunque, nella zona riservata alla balneazione, in presenza di bagnanti, la navigazione deve essere condotta, per quanto più possibile, perpendicolarmente alla costa, senza arrecare intralci o pericoli alla balneazione stessa. La navigazione di detti natanti è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.

ARTICOLO 5

(insegnamento delle attività nautico-diportistiche)

1. Ferma restando la disciplina dell'attività di scuola nautica, stabilita dall'autorità competente, lo svolgimento delle attività il cui scopo è l'istruzione alla condotta di natanti ed alle attività sportive o ricreative disciplinate con la presente ordinanza, non esonera le associazioni, gli enti e i circoli d'insegnamento dal munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti nonché, ove prescritto, dall'avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, i terzi trasportati, gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. L'uso dei medesimi natanti di cui al comma 1 durante l'attività didattica è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, anche a quanto previsto dalle vigenti norme concernenti la navigazione da diporto nonché dalle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.
3. I soggetti che svolgono tali attività di insegnamento sono responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
4. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti, con riferimento alle sole attività di insegnamento della navigazione con tavola a vela (wind-surf), kitesurf, ovvero con piccoli natanti muniti di deriva mobile, con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati nonché sprovvisti di motore, deve avvenire in ore diurne, con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio nonché con condizioni meteomarine e visibilità tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza. L'istruttore dovrà altresì valutare il numero massimo di allievi che potrà seguire eventualmente prevedendo ulteriori imbarcazioni appoggio. Indipendentemente dalla distanza dalla costa, tutte le persone a bordo dei natanti o tavole a vela impiegati durante l'attività d'insegnamento nonché gli allievi impegnati in attività didattica devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata munita di fischietto.
5. Le esercitazioni pratiche in mare degli allievi aspiranti al conseguimento di patente nautica, di cui all'art. 31, comma 4, del DM 146/2008, devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni nel caso di utilizzo di unità da diporto:

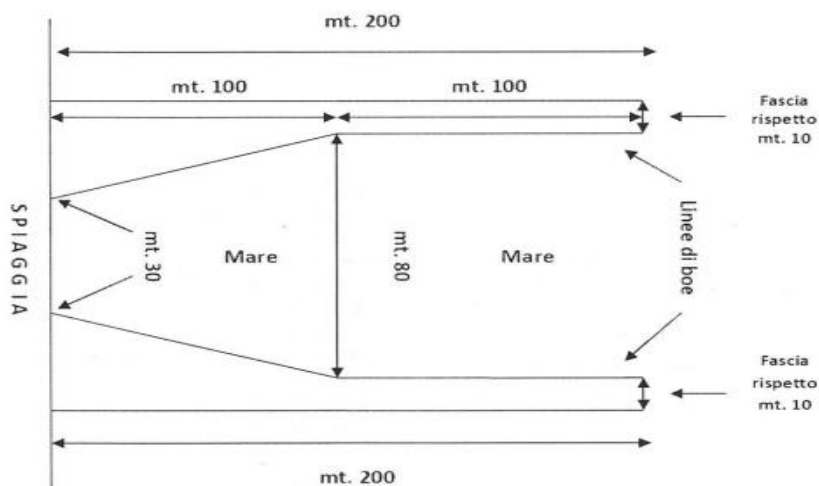
- a) presenza di condizioni meteomarine tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività d'insegnamento e le esercitazioni pratiche, secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte dell'istruttore quale responsabile della condotta nautica dell'unità;
 - b) entro il limite delle dodici miglia di distanza dalla costa;
 - c) con imbarcazione o natante da diporto della stessa tipologia della patente da conseguire, munito delle dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, di cui all'art. 54 e allegato V del DM 146/2008.
6. Si applicano anche le pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza degli altri porti del circondario, con riferimento alle speciali prescrizioni stabilite sia per l'esercitazione pratica di cui all'art. 31 del DM 146/2008 sia per il tipo di unità da diporto utilizzata nell'esercitazione stessa allorché effettuata all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

ARTICOLO 6 (Corridoi di lancio/atterraggio)

1. I corridoi di lancio/atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione la cui installazione sullo specchio sarà subordinata al titolo autorizzativo che il Comune territorialmente competente - in qualità di Ente gestore del pubblico demanio marittimo – riterrà opportuno rilasciare in merito ai fini della legittimazione all'occupazione dell'area demaniale marittimo occupata. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO — DIVIETO DI BALNEAZIONE".

Il soggetto autorizzato dall'Autorità competente alla realizzazione del corridoio di lancio è responsabile del corretto posizionamento delle boe e corpi morti – segnaletica compresa in base alle istruzioni sopra indicate.

Il corridoio di lancio destinato esclusivamente al kitesurf deve avere le seguenti caratteristiche rappresentate in forma semplificata di seguito riportate:



2. All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto (non superiore a 3 (tre) nodi) e con rotte perpendicolari alla costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia.

Il mezzo che parte dal corridoio di lancio ha la precedenza su quello in ingresso. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da ridurre le emissioni di scarico e quelle acustiche. La sosta nel corridoio è consentita solo per brevi momenti giustificati da contingenti situazioni, senza ostacolare la navigazione delle altre unità.

3. La presente ordinanza disciplina l'installazione dei corridoi di atterraggio limitatamente ai profili di competenza dell'Autorità marittima e pertanto esula da quelle che, invece, rappresentano fattispecie meramente gestorie e di tutela ambientale per le quali sono competenti distinte Amministrazioni.
4. Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si rimanda alle norme riportate nell'ordinanza di sicurezza balneare.

Articolo 7 **(Natante da spiaggia, a remi, a vela)**

1. L'esercizio dell'attività di locazione di natanti a pedali, a remi, a vela da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate nel Decreto 1° settembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
3. I natanti da spiaggia possono navigare solo in ore diurne. La locazione di piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela, può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli. Qualora si allontanino oltre i trecento metri e fino a un miglio dalla costa è fatto obbligo di tenere a bordo le dotazioni previste all'art. 54 e nell'allegato V al DM 146/2008.
4. Sui natanti di cui al presente articolo, il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcata CE) ovvero, in mancanza, il limite di cui all'art. 60 DM 146/2008.
5. Con esclusione dei natanti da spiaggia, il comando e la condotta di natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e le unità a remi che navighino oltre un miglio dalla costa sono subordinati all'osservanza dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 39, comma 3 lett. c), del Codice della nautica da diporto.

ARTICOLO 8 **(Attività ludico-diportistiche)**

Per la conduzione delle singole attività ludico-diportistiche, oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, devono essere applicate le disposizioni contenute nelle schede in allegato 1 alla presente ordinanza.

ARTICOLO 9 **(Esercizio Attività ludico-diportistiche)**

1. Tutti coloro che in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento intendono esercitare le attività di cui al precedente articolo 8 devono:

- munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento;
 - verificare che gli allievi abbiano acquisito il nulla-osta sanitario per l'espletamento di attività fisica;
 - comunicare all'Autorità Marittima i numeri di telefono del centro/circolo nonché istruttori;
 - predisporre, aggiornare e tenere sempre pronta all'uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso, quale quella in **ALLEGATO 2**;
2. I mezzi nautici utilizzati per le attività di cui al precedente comma sono subordinati alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
3. L'istruzione in mare degli allievi, le attività di gruppo, gli allenamenti devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
 - con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio ad idrogetto, o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi/diportisti/sportivi, pronta a dare assistenza e munita di:
 - dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito,
 - una cassetta di pronto soccorso;
 - un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso, con la relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi;
 - le imbarcazioni per transitare nella zona di mare riservata alla balneazione devono utilizzare i corridoi di atterraggio.
4. Tutte le persone a bordo del mezzo impiegato in attività addestrativa devono indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

ARTICOLO 10

(Emergenze)

1. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Loano-Albenga deve informare immediatamente l'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga, ovvero la Capitaneria di porto di Savona (attiva 24 ore su 24) quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare, ad uno dei seguenti recapiti:
- a. Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga 019-666131 (centralino) segnalazione situazioni di pericolo (o inquinamento in spiaggia in assenza di una forza di Polizia Locale);
 - b. Capitaneria di porto di Savona 019-806476 (centralino)
 - c. 1530 solo in caso di emergenza in mare;
 - d. 112 Numero Unico per le Emergenze;
 - e. via radio sul canale 16 VHF, per richiesta di soccorso in mare;
 - f. Tramite l'Autorità Marittima più vicina:

- Locamare Alassio: 0182-646688;
 - Delemare Andora: 0182-88899.
2. In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra le quali:
- tipo di emergenza;
 - posizione dell'unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile, eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa;
 - numero ed età delle persone presenti a bordo;
 - caratteristiche dell'unità navale (lunghezza, colore, eventuale sigla di iscrizione e/o nome e quant'altro ne possa agevolare l'individuazione e l'identificazione).
3. È opportuno che il conduttore di una unità da diporto, che si trovi in una situazione di emergenza o necessiti di assistenza, oltre a quanto indicato ai punti 1 e 2 del presente articolo, adotti quanto meno gli accorgimenti di seguito specificati:
- provveda a far indossare le cinture di salvataggio alle persone trasportate;
 - mantenga un continuo contatto radio/telefonico con l'Autorità Marittima;
 - utilizzi i segnali di soccorso prestando la massima attenzione sul corretto utilizzo degli stessi.

ARTICOLO 11

(Disciplina/Svolgimento di altre attività)

1. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato, quindi tutte le attività svolte in mare devono essere condotte nel rispetto della vigente normativa nazionale e internazionale, nonché delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte dell'Autorità Marittima.
2. Le operazioni di bunkeraggio, nonché quelle di alaggio e varo delle unità da diporto, devono essere condotte secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della locale Autorità Marittima.
3. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canotaggio/canoa, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente Autorità Marittima, come previsto dall'ordinanza emanata in materia dall'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.
4. La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza, non deve in alcun modo interferire, ovvero porsi in contrasto, con l'esercizio della balneazione disciplinato da apposita ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.
5. Fermi restando i limiti inderogabili prescritti dalla legislazione nazionale e comunitaria in termini di pesca professionale, le attività di pesca, professionale e non, devono essere svolte secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della Capitaneria di porto di Savona, ovvero nel rispetto dell'Ordinanza di sicurezza balneare emessa dall'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.
6. Le attività subacquee svolte a scopo ludico-diportistico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.
7. La navigazione da diporto e ogni altra attività ad essa riconducibile, disciplinate dalla presente ordinanza e svolte in prossimità delle zone costiere interessate da eventuali movimenti franosi, quindi interdette, devono essere condotte nel rispetto dei vigenti vincoli imposti dall'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga. Tutte le unità devono prestare

la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.

8. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi, o presunti tali, in mare, sono fissati con ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina pubblica autorità, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.

ARTICOLO 12

(Disposizioni Finali e sanzioni)

1. La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga e sostituisce integralmente l'Ordinanza n.108/2023 in data 16 dicembre 2023 in premessa citata, unitamente ad ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza precedentemente emanata.
2. I contravventori alla presente Ordinanza sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve eventuali, maggiori responsabilità derivanti dall'illecito, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 in premessa richiamato, ovvero, negli altri casi, saranno imputabili, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, anche penalmente rilevanti, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - ✓ distribuzione a Enti, Società, Associazioni ed Imprese interessate;
 - ✓ pubblicazione alla pagina "Ordinanze ed Avvisi" del sito istituzionale **"www.guardiacostiera.gov.it"**.

Loano (SV).

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Alessandro VENUTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER/MOTO D'ACQUA

CONDUZIONE:	- il conduttore delle moto d'acqua deve essere munito di patente nautica; - durante la navigazione, i conduttori delle moto d'acqua/acqua scooter e le persone imbarcate devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cinture di salvataggio), indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (art.54 Decreto 146/2008 e ss.mm.ii.) ed un casco protettivo (nautico) di tipo omologato secondo le direttive CEE; - gli acquascooter dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di <i>self-circling</i> (blocca-sterzo con ritorno automatico).
NAVIGAZIONE:	- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 500 metri dalla costa durante la stagione balneare e 400 metri al di fuori della stagione balneare, • 200 metri da unità navali mercantili e galleggianti anche quando sono alla fonda; • 100 metri segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquee nonché dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino; • 300 delle unità militari. - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata nei porti e negli specchi acquei interdetti alla balneazione. - È vietato gareggiare in velocità; - È vietato trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale, il galleggiante gonfiabile, il praticante lo snorkeling ed in genere esercitare il traino di cose o persone salvo espressamente autorizzazione dell'autorità competente.
REGOLE IN NAVIGAZIONE:	- durante la navigazione, il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere scorrette posizioni di guida; - il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica;
PARTENZA/ATTERRAGGIO:	- durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza degli acquascooter, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi; - è consentito il varo e l'alaggio all'interno dei porti del Circondario marittimo di Loano-Albenga; - tale velocità deve essere mantenuta, con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 500 metri.
ALTRE DISPOSIZIONI:	- le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. - se il battello opera in qualità di battello di servizio ("tender") può navigare alle condizioni previste dall'art. 56 del DM 146/2008 ed entro il raggio di un miglio dall'unità al cui servizio è posta.

NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF ECC.)

CONDUZIONE:	- indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale. Lo stesso vale anche per le persone trasportate.
NAVIGAZIONE:	- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 500 metri dalla costa durante la stagione balneare e 400 metri al di fuori della stagione balneare, • 200 metri da unità navali mercantili e galleggianti anche quando sono alla fonda; • 100 metri segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquee nonché dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino; • 300 delle unità militari. - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata nei porti e negli specchi acquei interdetti alla balneazione.
REGOLE IN NAVIGAZIONE:	- quando due tavole a vela si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente: 1. quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la tavola a vela che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra; 2. quando tutte e due le tavole a vela hanno il vento dallo stesso lato, l'unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta a quella che è sottovento; 3. se una tavola a vela con il vento sulla sinistra vede un'altra unità sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altra unità ha il vento sulla sinistra o sulla dritta, deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all'altra.
PARTENZA/ATTERRAGGIO:	- la partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente effettuati <u>solo ed esclusivamente</u> attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l'ordinanza di sicurezza balneare. Fuori dalla stagione balneare da qualsiasi punto della costa non soggetto a particolari restrizioni impartite dalle competenti Autorità.
ALTRE DISPOSIZIONI:	- è vietato lasciare la tavola a vela o mezzi simili incustoditi; - è vietato lasciare la tavola a vela con la/le pinne rivolte verso l'alto.

TRAINO DI PICCOLI GOMMONI (BANANA BOAT ECC.)

CONDUZIONE:	- il conducente delle unità trainanti dovrà avere compiuto 18 anni ed essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona espertanel nuoto; - il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di: • una gaffa; • un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; • una cassetta di pronto soccorso; • un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; • un sistema di aggancio e rimorchio; • un ampio specchio retrovisore convesso.
NAVIGAZIONE:	- è consentita in ore diurne e con condimento assicurato; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 500 metri dalla costa durante la stagione balneare e 400 metri al di fuori della stagione balneare, • 200 metri da unità navali mercantili e galleggianti anche quando sono alla fonda; • 100 metri segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquee nonché dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino; • 300 delle unità militari. - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata nei porti e negli specchi acquei interdetti alla balneazione.
REGOLE IN NAVIGAZIONE:	- le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura/giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa; - la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, durante le fasi di esercizio; - è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino. - È vietato impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino.
PARTENZA/ATTERRAGGIO:	- l'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà attraversare la zona riservata alla balneazione <u>utilizzando solo ed esclusivamente</u> gli appositi corridoi di <i>lancio</i> alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. - l'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste dall'Allegato V al DM 146/2008, recante il Regolamento del Codice e indipendentemente dalla distanza dalla costa;
ALTRE DISPOSIZIONI:	- l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; - <u>al di fuori della stagione balneare</u>, per come definita con apposite ordinanze balneari da parte dei singoli Comuni costieri ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario, l'attività può essere svolta solo previa comunicazione, anche a mezzo fax/email, all'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Francheville - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione

spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: www.guardiacostiera.gov.it

Numero blu per le emergenze in mare: 1530 e/o il Numero Unico per le Emergenze: 112.

TAVOLE CON AQUILONE O MEZZI TRAINATI DA AQUILONI (KITESURF ECC.)

CONDUZIONE:	- il conducente dovrà avere compiuto 14 anni; - indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale e, durante i corsi di addestramento, un casco di protezione per sport acquatici; - usare sistemi di sicurezza che consentano di sganciarsi in casi estremi; - collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi di scollegarle quando si atterra; - munirsi di una attrezzatura idonea a recidere le cime in caso di emergenza.
NAVIGAZIONE:	- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 500 metri dalla costa durante la stagione balneare e 400 metri al di fuori della stagione balneare, • 200 metri da unità navali mercantili e galleggianti anche quando sono alla fonda; • 100 metri segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquee nonché dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino; • 300 delle unità militari. - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietato mantenere una cima (<i>leash</i>) che collega la persona alla tavola; - è vietato effettuare salti quando, a distanza inferiore a 40 metri, sono presenti altri utenti del mare ovvero ostacoli; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata nei porti e negli specchi acquei interdetti alla balneazione.
REGOLE IN NAVIGAZIONE:	quando due unità trainate da aquiloni si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente: - quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione, quella sopra-vento dà la precedenza sollevando l'aquilone, quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare l'aquilone; - quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando l'aquilone e rallentando; - quando un'unità trainata da aquiloni incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando l'aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mure;
PARTENZA/ATTERRAGGIO:	- la partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente effettuati <u>solo ed esclusivamente</u> attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l'ordinanza balneare; la partenza e l'atterraggio nei corridoi di lancio deve avvenire con la tecnica del <i>body drag</i>, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza almeno di 100 metri dalla spiaggia/scogliera e una unità per volta.
ALTRE DISPOSIZIONI:	- è vietato lasciare l'aquilone incustodito senza aver riavvolto completamente i cavi sulla barra; - è vietato uscire in condizioni di vento da terra (<i>off shore</i>).

PARACADUTISMO ASCENSIONALE

CONDUZIONE:	- il conduttore delle unità utilizzate per il paracadutismo ascensionale dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità; - il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto; - il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di: • una gaffa ed un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a 20 metri; • una cassetta di pronto soccorso; • un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; • un sistema di aggancio e rimorchio; • un ampio specchio retrovisore convesso; • di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa; • di un verricello in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
NAVIGAZIONE:	- è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 500 metri dalla costa durante la stagione balneare e 400 metri al di fuori della stagione balneare, • 200 metri da unità navali mercantili e galleggianti anche quando sono alla fonda; • 100 metri segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquee nonché dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino; • 300 delle unità militari. - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata nei porti e negli specchi acquei interdetti alla balneazione; - è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere.
REGOLE IN NAVIGAZIONE:	• durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare una cintura/giubbotto di salvataggio od altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa; • durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante; • la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta); • il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36,3 mt); • è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che pratichino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione; • salvo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del Circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di paracadutismo ascensionale all'interno dei porti nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dei porti stessi. • quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore;

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Francheville - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione

spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: www.guardiacostiera.gov.it

Numero blu per le emergenze in mare: 1530 e/o il Numero Unico per le Emergenze: 112.

PARTENZA/ATTERRAGGIO:	- l'unità dovrà attraversare la zona riservata alla balneazione utilizzando solo ed esclusivamente gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
ALTRE DISPOSIZIONI:	- le fasi di decollo e di ammaraggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia; - l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; - al di fuori della stagione balneare, per come definita con apposite ordinanze balneari da parte dei singoli Comuni costieri ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario, l'attività può essere svolta solo previa comunicazione, anche a mezzo fax/email, all'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Francheville - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione

spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: "www.guardiacostiera.gov.it".

Numero blu per le emergenze in mare: 1530 e/o il Numero Unico per le Emergenze: 112.

PROPULSORI ACQUATICI SUBACQUEI

CONDUZIONE.	- l'utilizzo di questi propulsori (che devono avere l'elica sempre ingabbiata) è consentito: • per la navigazione in superficie a coloro che abbiano compiuto 16 anni, indossando un giubbotto di salvataggio; • per la navigazione in immersione è consentito a coloro che abbiano compiuto 18 anni.
NAVIGAZIONE:	- è consentita in ore diurne e con condizioni meteorologiche assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 500 metri dalla costa durante la stagione balneare e 400 metri al di fuori della stagione balneare, • 200 metri da unità navali mercantili e galleggianti anche quando sono alla fonda; • 100 metri segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquee nonché dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino; • 300 delle unità militari. - vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata nei porti e negli specchi acquei interdetti alla balneazione.
REGOLE IN NAVIGAZIONE:	- qualora utilizzati in immersione il conduttore ha l'obbligo di segnalarsi in superficie in analogia con quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri. Tale segnalamento deve essere visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri;
PARTENZA / ATTERRAGGIO.	- per consentire di trasportare i Seascooters negli specchi acquei d'esercizio, tramite il traino esercitato da parte di unità a motore ovvero a vela con motore ausiliario, devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio; - per lo stesso scopo, al di fuori dei corridoi di lancio, per superare le zone riservate alla balneazione, dovranno essere utilizzati natanti a remi;
ALTRE DISPOSIZIONI:	- le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Francheville - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione

spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: www.guardiacostiera.gov.it

Numero blu per le emergenze in mare: 1530 e/o il Numero Unico per le Emergenze: 112.

SCI NAUTICO

CONDUZIONE.	- il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità; il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto; - il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. n.26.01.1960 e dal 146/2008 anche di: • una gaffa; • un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri; • una cassetta di pronto soccorso; • un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; • un sistema di aggancio e rimorchio; • un ampio specchio retrovisore convesso; • un apparato radio VHF omologato, anche portatile.
NAVIGAZIONE.	- è consentita in ore diurne e con condimento assicurato; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 500 metri dalla costa durante la stagione balneare e 400 metri al di fuori della stagione balneare, • 200 metri da unità navali mercantili e galleggianti anche quando sono alla fonda; • 100 metri segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquee nonché dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino; • 300 delle unità militari. - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata nei porti e negli specchi acquei interdetti alla balneazione.
REGOLE IN NAVIGAZIONE:	- lo sciatore dovrà avere compiuto 14 anni; - durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore indossare una cintura/giubbotto di salvataggio od altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa; - la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio; - è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nelle attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
PARTENZA/ATTERRAGGIO:	- l'unità dovrà attraversare la zona riservata alla balneazione utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
ALTRE DISPOSIZIONI:	- la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge; - l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. - Non si potrà utilizzare la moto d'acqua come mezzo di traino.

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Francheville - 17025 Loano (SV)
Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione
spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)
e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it
Sito internet istituzionale: www.guardiacostiera.gov.it
Numero blu per le emergenze in mare: 1530 e/o il Numero Unico per le Emergenze: 112.

JETLEV FLYER - FLYBOARD E DISPOSITIVI ASSIMILABILI.

CONDUZIONE.	- l'utilizzo dei dispositivi è subordinato al possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso non è necessario che l'utilizzatore sia in possesso della patente nautica; - l'età minima per l'utilizzo è 18 anni.
NAVIGAZIONE:	- l'uso è permesso solo in ore diurne e in condizioni meteo marine favorevoli ed assicurate; - l'utilizzatore potrà svolgere l'attività solo dopo essersi assicurato che in tale area non vi siano ostacoli e che vi sia una profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura e comunque solo dopo aver provveduto a segnalarla adeguatamente. - il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acquea; - è vietata ad una distanza inferiore a: • 500 metri dalla costa durante la stagione balneare e 400 metri al di fuori della stagione balneare, • 200 metri da unità navali mercantili e galleggianti anche quando sono alla fonda; • 100 metri segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquee nonché dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino; • 300 delle unità militari. - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata nei porti e negli specchi acquei interdetti alla balneazione.
REGOLE IN NAVIGAZIONE:	- durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore indossare idoneo ausilio al galleggiamento, di tipo approvato, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura; - è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.
PARTENZA/ATTERRAGGIO:	- l'unità dovrà attraversare la zona riservata alla balneazione utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi.
ALTRE DISPOSIZIONI:	- la partenza ed il recupero dell'utilizzatore dovranno avvenire soltanto nell'area opportunamente individuata, dopo che sia stata debitamente segnalata; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; - in caso di utilizzo di acqua scooters/moto d'acqua dovranno essere rispettate anche tutte le relative disposizioni; - al di fuori della stagione balneare, per come definita con apposite ordinanze balneari da parte dei singoli Comuni costieri ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario, l'attività può essere svolta solo previa comunicazione, anche a mezzo fax/email, all'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Francheville - 17025 Loano (SV)
Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione
spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)
e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it
Sito internet istituzionale: www.guardiacostiera.gov.it
Numero blu per le emergenze in mare: 1530 e/o il Numero Unico per le Emergenze: 112.

NAVIGAZIONE ED UTILIZZO DELLE TAVOLE A REMI (S.U.P. - STAND UP PADDLE)

L'utilizzo delle tavole a remi (S.U.P.) può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate, con mare calmo ed intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi).

Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare:

- a) nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario marittimo di Loano-Albenga;
- b) ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri da impianti fissi, reti da posta ed impianti di acquacoltura presenti in zona;
- c) ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- d) lungo le rotte di accesso nonché all'interno dei porti del Circondario marittimo di Loano-Albenga;
- e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi ed a distanze inferiori ai 300 (trecento) metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- f) negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari;
- g) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
- h) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione od interdetti alla navigazione in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato.

L'età minima per la conduzione delle tavole a remi (S.U.P.) è di 14 anni compiuti o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela.

La tavola utilizzata deve essere assicurata al piede del conduttore da idoneo laccio elastico (*LEASH*) con sistema di sgancio rapido a velcro. E' fatto assoluto divieto di utilizzare lacci costituiti da cavi o cordami occasionali non elastici, assicurati al piede o al braccio con legature approssimate.

E' fatto obbligo, per l'utilizzatore della tavola a remi (S.U.P.), di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione.

La navigazione all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata e deve svolgersi con velocità minima, comunque compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.

Il conduttore della tavola a remi (S.U.P.) dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentono di manovrare pienamente il dispositivo.

La partenza e l'atterraggio potrà avvenire presso un qualsiasi punto dell'arenile di giurisdizione, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti e comunque in massima sicurezza ed a debita distanza dai bagnanti.

TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODY SURF, BODYBOARD).

1. Tale disciplina è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste dalla presente ordinanza. L'esercizio dell'attività di locazione della tavola sospinta dal moto ondoso da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nella presente ordinanza per quanto applicabile a siffatta disciplina.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa a norma di legge.
3. Per la conduzione della tavola sospinta da moto ondoso, in analogia a quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del Codice, si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dai soggetti individuati al precedente punto 2 e con le condizioni ivi previste.
4. La condotta della tavola sospinta dal moto ondoso è vietata:
 - a) a distanza inferiore a quella minima di sicurezza da altra tavola sospinta dal moto ondoso. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola sospinta dal moto ondoso di evitare in sicurezza chiunque in caso di caduta in mare;
 - b) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - c) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - d) ad una distanza inferiore a 50 metri dai bagnanti;
 - e) all'interno dei corridoi di lancio;
 - f) nel periodo notturno;
 - g) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
 - h) all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - i) nelle altre zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
5. I divieti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.
6. Il divieto di cui ai punti precedenti non si applica all'interno delle zone demaniali marittime destinate, con provvedimento dell'autorità competente, all'esercizio esclusivo dell'attività nautica oggetto del presente capo. Tali zone devono essere delimitate e indicate in maniera riconoscibile, attraverso boe e cartellonistica, da cui risulti chiaramente che all'interno delle stesse è interdetta, per motivi di sicurezza, ogni altra attività nautica e balneare diversa da quella di cui al presente capo.

E-BIKE ACQUATICA E SIMILI

1. L'attività disciplinata nel presente capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione delle e-bike acquatiche o simili da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza dell'odierno regolamento.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa a norma di legge.
4. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore delle e-bike acquatiche o simili deve:
 - aver compiuto almeno 16;
 - rispettare le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice;
 - navigare fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigare entro la fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando gli appositi corridoi di lancio;
 - indossare una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui l'attività è svolta.
5. È responsabilità del titolare dell'attività munire il mezzo di idonea assicurazione. L'attività di cui al presente capo deve essere effettuata in ore diurne, con condizioni di mare fino al valore 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri).
6. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, il mezzo può effettuare la partenza da riva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

Divieti e limiti.

- a. Nell'utilizzo delle e-bike acquatiche o simili è inoltre vietato:
 - gareggiare in velocità;
 - seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore delle e-bike acquatiche o simili di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - utilizzare delle e-bike acquatiche o simili:
 - a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri quattrocento dalla costa;
 - al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalla costa;
 - a distanza superiore a un miglio dalla costa;
 - nel periodo notturno;
 - nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
- b. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
- c. I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore delle e-bike acquatiche o simili dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore delle e-bike acquatiche o simili usano diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga

Indirizzo: Molo Francheville - 17025 Loano (SV)

Contatti: telefono 019-666131 (h24) – Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione

spedizioni 019-666131 (solo in orario di apertura al pubblico)

e-mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it – pec: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

Sito internet istituzionale: www.guardiacostiera.gov.it

Numero blu per le emergenze in mare: 1530 e/o il Numero Unico per le Emergenze: 112.

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE (H24)

1530

Le chiamate al numero blu 1530 effettuate da telefoni cellulari in Liguria si attestano alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Genova, che provvede al collegamento con il centro di soccorso più vicino.

Occorre pertanto specificare sempre la posizione e la città più vicina per un rapido intervento (la chiamata è gratuita per l'utente).

Direzione Marittima	Genova	010-2777385
Capitaneria di porto	Savona	019-806476
Ufficio Circondariale marittimo	Loano	019-666131
Ufficio Locale Marittimo	Alassio	0182-646688
Delegazione di Spiaggia	Andora	0182-88899
Centrale Operativa Vigili Del Fuoco (H24)		115
Emergenza Sanitaria (H24)		118
NUE	Numero Unico Europeo per le Emergenze	112